Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 507.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per lo stesso esercizio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'inscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quello dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio 1945-46 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, talune somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 323;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della guerra, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 255.000.000 per provvedere a cura ed a carico dello Stato alla riparazione, alla sistemazione ed al completamento di opere pubbliche straordinarie in genere a pagamento non differito.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 750.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di ricoveri per i senza tetto, agli interventi di interesse pubblico.

Art. 6.

E' autorizzata la spesa di L. 550.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostruzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di L. 570.000.000 per lavori, a cura ed a carico dello Stato, di riparazione di alloggi di proprietà privata, nonchè per la concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti a propri fabbricati per dare alloggio ai senza tetto ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366 e del successivo in data 10 gennaio 1945, numero 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 4. — VENTURA

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46

In aumento:

Cap. n. 35. — Imposta sui fondi rustici	L.	100.000.000
Cap. n. 36. — Imposta sui fabbricati	»	30.000.000
Cap. n. 37. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	1.000.000.000
Cap. n. 38. — Imposta complementare progressiva sul reddito, ecc.	»	140.000.000
Cap. n. 40. — Imposta ordinaria sul patrimonio, ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 41. — Imposta sui redditi delle azioni emesse dalle Società, ecc	»	15.000.000
Cap. n. 43. — Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, ecc	»	50.000.000
Cap. n. 50. — Imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 52. — Imposta sulle successioni e donazioni	»	120.000.000
Cap. n. 53. — Imposta sul valore netto globale delle successioni, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 54. — Imposta sulla manomorta	»	3.000.000
Cap. n. 55. — Imposta di registro	»	300.000.000
Cap. n. 56. — Imposta speciale sul plus valore dei beni, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 57. — Imposta generale sull'entrata, ecc.	»	2.000.000.000
Cap. n. 58. — Tassa di bollo	»	250.000.000
Cap. n. 59. — Imposta in surrogazione del registro, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 61. — Imposta ipotecaria	»	60.000.000
Cap. n. 64. — Canoni di abbonamento alle radioaudizioni, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 67. — Tasse sulle concessioni governative	»	30.000.000
Cap. n. 70. — Tassa unica di circolazione sugli autocarri ecc	»	20.000.000
Cap. n. 71. — Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 72. — Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 78. — Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto, ecc	»	4.000.000
Cap. n. 79. — Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità, ecc	»	4.000.000
Cap. n. 83. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	»	80.000.000
Cap. n. 85. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	»	3.000.000
Cap. n. 88. — Imposta sulla fabbricazione degli olii minerali, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 89. — Imposta sul gas e sulla energia elettrica	»	35.000.000
Cap. n. 90. — Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	»	2.000.000
Cap. n. 93. — Diritto erariale sul mercurio metallo in bombole, ecc	»	4.000.000
Cap. n. 95. — Dogane e diritti marittimi, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 98. — Sovrimposta di confine sugli olii minerali, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 99. — Diritto di licenza sulle merci ammesse all'importazione, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 110. — Tasse di pubblico insegnamento	»	15.000.000
Cap. n. 111. — Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 166. — Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 186. — Addizionale 2% alle imposte dirette erariali, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 198. — Ritenute sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 220. — Proventi derivanti dalla vendita dei denaturanti, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 233. — Proventi derivanti dalla vendita di oggetti, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 234. — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	L.	50.000.000
Cap. n. 329. — Entrate derivanti dalla gestione del servizio, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 405. — Reintegro delle spese di gestione relative alla distribuzione, ecc. (U.N.R.R.A.)	»	2.000.000.000
Totale	L.	7.362.000.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 55. — Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	L.	250.000
Cap. n. 56. — Premi di operosità, ecc., al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	»	300.000
Cap. n. 180. — Spese per forniture di carta, ecc.	»	230.000.000
Cap. n. 232. — Spese di gestione dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.R.A.), ecc.	»	575.000.000
Cap. n. 263. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 266. — Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi di guerra, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 285-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Alto Commissariato per l'alimentazione »). — Somma occorrente per liquidare ai panificatori di Roma i contributi a suo tempo concessi dal Commissario regionale dell'A.M.G. sul pane distribuito nel periodo dal 7 giugno al 26 luglio 1944	»	4.452.000
Cap. n. 323. — Assegni una volta tanto per ferite, ecc., contratte in guerra, ecc.	»	45.000
Cap. n. 324. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 326. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 327. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc., in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Ispagna, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 328. — Pensioni ed assegni, ecc., per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940	»	70.000.000
Cap. n. 347. — Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni, ecc.	»	400.000
Cap. n. 398. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. esclusi quelli relativi ad eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1935	»	185.000.000
Cap. n. 403. — Anticipazione delle spese di gestione relative alla distribuzione dei soccorsi dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Ricostruzione (U.N.R.R.A.), ecc.	»	2.000.000.000
Totale	L.	3.093.947.000

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo amministrativo, ecc., Stipendi ed assegni fissi	L.	30.000.000
Cap. n. 2. — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze	»	500.000
Cap. n. 5. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 11. — Sussidi al personale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 15. — Pensioni ordinarie	»	80.000.000
Cap. n. 34. — Stipendi, paghe, ecc., ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 35. — Indennità eventuali, di tramutamento ed altre per la Guardia di finanza, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 36. — Assegni, ecc. ai personali della Regia accademia e scuola di applicazione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 40. — Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura, rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11 e 12 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito nella legge 6 settembre 1928, n. 2103) Retribuzione, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario, ecc.	»	500.000
Cap. n. 41. — Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, ecc.	»	3.600.000
Cap. n. 42. — Spese per il servizio automobilistico	»	1.000.000
Cap. n. 43. — Assegni fissi per spese d'ufficio	»	1.000.000
Cap. n. 44. — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza	»	500.000
Cap. n. 45. — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, ecc.	»	350.000
Cap. n. 46. — Spese per i servizi di polizia tributaria	»	35.000
Cap. n. 47. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc., addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ecc.	»	150.000
Cap. n. 48. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna, ecc.	»	600.000
Cap. n. 49. — Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni fissi	»	50.000.000
Cap. n. 50. — Premi di operosità, ecc. al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici		3.000.000
Cap. n. 51. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc.	»	14.500.000
Cap. n. 52. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 53. — Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici erariali	»	30.000
Cap. n. 54. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale di ruolo, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 56. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di scritturazione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 59. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici esterni del catasto, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 60. — Fitto di locali per gli uffici esterni del catasto, ecc.	»	300.000
Cap. n. 61. — Spese per la notificazione di atti concernenti la conservazione dei catasti terreni	»	10.000
Cap. n. 62. — Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti, ecc.	»	100.000
Cap. n. 63. — Spese per la formazione ed il rilascio di planimetrie relative al nuovo catasto edilizio urbano	L.	30.000
Cap. n. 64. — Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle volture relative ai catasti dei terreni	»	10.000
Cap. n. 66. — Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni fissi	»	30.000.000
Cap. n. 67. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse	»	3.200.000
Cap. n. 68. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 69. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 71. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 72. — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 73. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 76. — Spese per l'accertamento, ecc. dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 78. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna	»	600.000
Cap. n. 79. — Fitto di locali per gli uffici esterni	»	600.000
Cap. n. 80. — Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutenzione, e di adattamento dei locali di proprietà privata, ecc.	»	500.000
Cap. n. 81. — Spese di coazioni e di liti, ecc.	»	250.000
Cap. n. 88. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 89. — Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 91. — Restituzioni e rimborsi	»	5.000.000
Cap. n. 92. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, ecc.	»	50.000
Cap. n. 117. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc.	»	400.000
Cap. n. 122. — Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni	»	60.000.000
Cap. n. 123. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette	»	3.000.000
Cap. n. 124. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 125. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 126. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc.	»	600.000
Cap. n. 127. — Compensi e spese per i messi notificatori, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 128. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc.	»	500.000
Cap. n. 129. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 130. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di primo e secondo grado, ecc.	»	100.000
Cap. n. 132. — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 133. — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti, ecc.	»	50.000
Cap. n. 134. — Assegni fissi per spese di ufcio degli organi dell'Amministrazione esterna	»	1.500.000
Cap. n. 135. — Fitto di locali per gli uffici esterni	»	800.000
Cap. n. 136. — Spese per lavori di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata, ecc.	»	300.000

Capitolo		Importo
Cap. n. 137. — Spese di coazioni e di liti, ecc.	L.	70.000
Cap. n. 138. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali, ecc.	»	15.000
Cap. n. 141. — Restituzioni e rimborsi	»	60.000.000
Cap. n. 142. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 147. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 148. — Sussidi agli operai ed agli agenti dell'Amministrazione delle dogane, ecc.	»	5.000
Cap. n. 153. — Spese per liti civili, ecc.	»	10.000
Cap. n. 155. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione	»	10.000
Cap. n. 156. — Acquisto costruzione e manutenzione di strumenti, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 160. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per i servizi notturni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 171. — Aggio agli esattori delle imposte per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento	»	30.000
Cap. n. 173 *bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento della Commissione speciale per lo sblocco delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare (art. 4 della legge 11 maggio 1942, n. 616) - Diarie, gettoni di presenza e compensi speciali ai componenti la Commissione stessa. Compensi agli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni, nonchè ad estranei all'Amministrazione statale, chiamati a partecipare alle adunanze ed ai lavori della Commissione e delle sottocommissioni	»	570.000
Cap. n. 173 *ter* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria della Commissione speciale per lo sblocco delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare	»	30.000
Cap. n. 180. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato, ecc.	»	30.000
Cap. n. 182. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc.	»	16.000.000
Cap. n. 189-*bis* (di nuova istituzione). — Interessi 5% compresi nella 6ª delle 20 annualità di ammortamento della somma di lire 1.900.000 dovuta al comune di Chianciano, a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti quel compendio termale (art. 6 della legge 23 maggio 1940, n. 556)	»	79.125
Cap. n. 190. — Spese varie, ecc., per l'impianto ed il primo funzionamento dell'anagrafe tributaria, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 191. — Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti all'impianto ed al primo funzionamento dell'anagrafe tributaria, ecc.	»	500.000
Cap. n. 195. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, ecc.	»	15.000
Cap. n. 197. — Spese per il funzionamento delle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 203 *bis* (di nuova istituzione). — Quota di capitale compresa nella 6ª delle 20 annualità di ammortamento della somma di L. 1.900.000 dovuta al comune di Chianciano, a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti quel compendio termale (art. 6 della legge 23 maggio 1940, n. 556)	»	73.340
Totale	L.	721.402.465

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Capitolo		Importo
Cap. n. 4. — Spese per telegrammi ecc.	L.	4.000
Cap. n. 6. — Indennità di tramutamento, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7 — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc.	»	60.000
Cap. n. 8. — Spese per la Commissione centrale per gli avvocati, ecc.	»	10.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	48.000.000
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, ecc.	»	80.000
Cap. n. 18. — Magistrature, ecc. Personale. Stipendi, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. Personale. Stipendi, ecc.	»	63.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri, ecc. Stipendi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 21. — Indennità di tramutamento, ecc.	»	1.600.000
Cap. n. 22. — Premi di operosità, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc	»	1.500.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese di ufficio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 27. — Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque, ecc.	»	40.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 32. — Somme da pagarsi alla cassa di previdenza, ecc.	»	500.000
Cap. n. 33. — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 46. — Personale, ecc. Stipendi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza, ecc.	»	120.000
Cap. n. 49. — Indennità di tramutamento, ecc.	»	800.000
Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento, ecc.	»	400.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	»	54.000.000
Cap. n. 53. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 54. — Servizio delle industrie, ecc.	»	2.400.000
Cap. n. 56 — Spese di riparazione, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali, ecc.	»	150.000
Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto e l'esercizio delle autovetture, ecc.	»	125.000
Cap. n. 60. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo	»	40.000
Cap. n. 62. — Indennità temporanea mensile, ecc.	»	115.000
Totale	L.	320.794.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Capitolo		Importo
Cap. n. 73-*bis* (di nuova istituzione). — Indennizzi per i danni subiti dai funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri in conseguenza della guerra e per causa di servizio (R. decreto-legge 10 giugno 1937, n. 1521, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2347 e legge 20 novembre 1941, n. 1433)	L.	10.000.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 40-*bis* (di nuova istituzione). — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo a favore del personale del disciolto Corpo di polizia dell'Africa Italiana, sottoposto a giudizio di epurazione (art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43). L. 7.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato . . . L. 120.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati, ecc. . . . » 1.500.000
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc. . . » 1.200.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento. » 800.000
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti, ecc. . . » 100.000
Cap. n. 11. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie . . . » 600.000
Cap. n. 12. — Spesa per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro » 10.000
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie » 28.000.000
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc. » 80.000
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. Stipendi, ecc. » 60.000.000
Cap. n. 21 — Premi di operosità e di rendimento al personale ecc. . . . » 900.000
Cap. n. 22 — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi, ecc . . » 1.000.000
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi . . . » 600.000
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. » 900.000
Cap. n. 25 — Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative, ecc . . » 8.000
Cap. n 26. — Spese per stipendi, ecc. al personale insegnante nelle scuole elementari, ecc. . . » 950.000.000
Cap n 28. — Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, ecc. » 30.000
Cap. n. 31 — Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole elementari . . » 120.000
Cap. n 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole elementari . » 20.000
Cap. n. 33. — Assegni di benemerenza al personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, ecc. » 22.000
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo, ecc. . . . » 90.000
Cap. n 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesse agli insegnanti delle scuole elementari, ecc. » 30.000
Cap. n. 37. — Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole elementari . . » 12.000
Cap. n. 39. — Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per l'arredamento di scuole elementari, ecc . » 110.000
Cap. n 40 — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, ecc . . » 80.000
Cap. n. 41 — Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne Stipendi, ecc., al personale, ecc. » 170.000
Cap n. 42 — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, nonchè di quelle dipendenti da Enti morali, ecc . » 13.570.000
Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola . . » 140.000
Cap. n. 44. — Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero Corsi magistrali speciali, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 45. — Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole elementari . L. 5.000
Cap. n 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc. . . » 350.000
Cap. n. 47. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc. . . . » 20.000
Cap n. 48. — Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc. (Scuola media) . » 100.000.000
Cap n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc. (Scuola media) . . . . » 350.000
Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione della biblioteca, ecc. (Scuola media) . » 8.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione . . . . . » 80.000
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria . . » 820.000
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc. (Scuola media) . . . . » 650.000
Cap. n. 59. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc. . . » 55.000
Cap. n. 60 — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie . . » 230.000
Cap. n. 61. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie, ecc. . . . . » 14.000
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale) . » 93.000.000
Cap. n. 63 — Rimunerazioni ai presidi di Istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale . . » 35.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale . . » 2.400.000
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale » 60.000
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 10.000
Cap n. 67 — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale didattico per i gabinetti e le biblioteche, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale) . . » 650.000
Cap. n 69 — Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione classica, scientifica e magistrale - Assegni per posti di studio liceali » 3.000
Cap. n. 70. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner », ecc. Sussidi, contributi ed assegni fissi ad istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale . » 45.000
Cap. n. 71. — Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali, ecc. » 25.000
Cap. n. 72 — Stipendi, assegni, retribuzioni ed altre competenze di carattere generale agli insegnanti di educazione fisica . » 13.000.000
Cap n. 73. — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc. . . . » 4.000
Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo Stipendi, ecc. » 6.000.000
Cap. n. 75. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione . . » 750.000
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di fitto e sussidi per i lavori di manutenzione dei locali . » 350.000
Cap. n. 77. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educandati femminili ed in altri istituti di educazione . » 400.000

Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali, ecc.	L. 250.000
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento, ecc.	» 684.000
Cap n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc.	» 2.950.000
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari, ecc.	» 7.500.000
Cap. n. 85. — Stipendi, assegni, retribuzioni ed altre competenze di carattere generale al personale dei Regi istituti tecnici, ecc.	» 20.000.000
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici, ecc. - Rimunerazione agli insegnanti per opere prestate nella direzione delle biblioteche, ecc.	» 60.000
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	» 985.000
Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici, ecc. - Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione tecnica	» 32.000
Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi	» 450.000
Cap. n 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, ecc.	» 55.000.000
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti e scuole professionali libere, ecc.	» 400.000
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc.	» 15.500.000
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	» 65.000
Cap. n. 95. — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc.	» 324.500
Cap. n. 96. — Personale dei Regi Istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	» 2.400.000
Cap. n. 98. — Regi istituti nautici, ecc. - Sussidi, borse di studio, ecc.	» 45.000
Cap n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc.	» 81.000.000
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio.	» 56.000
Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, ecc.	» 1.300.000
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc.	» 800.000
Cap. n. 103. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc.	» 550.000
Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Istruzione superiore)	» 8.500.000
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc.	» 600.000
Cap. n. 109. — Sussidi e incoraggiamenti ad Istituti universitari di istruzione commerciale, ecc.	» 65.000
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie università e dei Regi istituti d'istruzione superiore, ecc.	» 16.300.000
Cap. n. 111. — Assegni fissi ad Istituti di istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia università di Firenze - Contributo dello Stato alla Regia università per stranieri di Perugia e per corsi di letteratura e cultura italiana	» 262.000
Cap. n. 113. — Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico, ecc.	» 330.000
Cap. n. 114. — Fondazioni, posti gratuiti, ecc., assegni per studi universitari, ecc.	» 82.000
Cap. n. 119. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	» 6.000.000
Cap. n. 120. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche. - Spese per gli uffici, ecc.	L. 4.000.000
Cap. n. 122. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio, ecc.	» 600.000
Cap n. 123. — Assegno a biblioteche non governative, ecc.	» 302.000
Cap. n. 124. — Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari, ecc.	» 50.000
Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc.	» 785.000
Cap. n. 131. — Premi di incoraggiamento ad autori, ad Enti e ad Istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio, ecc.	» 35.000
Cap. n. 132. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	» 1.700.000
Cap. n. 133. — Retribuzioni, assegni fissi ed altre competenze di carattere generale al personale non di ruolo, ecc. (Antichità e belle arti)	» 180.000
Cap. n. 134. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, ecc. (Antichità e belle arti)	» 80.000
Cap. n. 135. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc. (Antichità e belle arti)	» 80.000
Cap. n. 136. — Indennità alle commissioni per gli esami di idoneità, ecc., negli Istituti di istruzione artistica	» 30.000
Cap. n. 137. — Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori di musica - Fitto e mantenimento di locali, ecc.	» 1.190.000
Cap. n. 140. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	» 18.000.000
Cap. n. 141. — Spese per sovvenzioni a teatri e per rappresentazioni drammatiche, ecc.	» 50.000
Cap. n. 142. — Arte contemporanea. — Spese per acquisti di opere d'arte, ecc.	» 330.000
Cap. n. 144. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli Istituti d'istruzione artistica	» 40.000
Cap. n. 145. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali, ecc.	» 350.000
Cap. n. 146. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc.	» 500.000
Cap. n. 147. — Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti, ecc.	» 200.000
Cap. n. 149. — Monumenti - Dotazioni governative a monumenti, ecc.	» 300.000
Cap. n. 150. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	» 1.500.000
Cap. n. 151. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc.	» 850.000
Cap. n. 152. — Regio opificio delle pietre dure in Firenze, ecc. - Spese di manutenzione, ecc.	» 70.000
Cap. n. 153. — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali, ecc.	» 120.000
Cap. n. 158. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc.	» 150.000
Cap. n. 160. — Acquisto di cose d'arte antica, ecc.	» 65.000
Cap. n. 161. — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario, ecc.	» 100.000
Cap. n. 162. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc.	» 62.000
Cap. n. 163. — Paghe, mercedi, ecc., competenze di carattere generale al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, ecc.	» 10.700.000
Cap. n. 165. — Spese per fitti di locali, di ufficio, ecc., degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle antichità e belle arti, ecc.	» 500.000

Cap. n. 174. — Sussidi in caso di parto o di aborto alle insegnanti, ecc.	L.	28.000
Cap. n. 179. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi istituti di antichità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 182. — Posti gratuiti straordinari negli istituti di educazione	»	20.000
Cap. n. 183. — Contributo dello Stato al Consorzio per il Regio istituto tecnico industriale di Terni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 184. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori astronomici, ecc.	»	30.000
Cap. n. 198. — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere d'interesse artistico, ecc. - Spese per la rimozione delle opere protettive nei casi di cessata necessità	»	2.000.000
Cap. n. 199. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, ecc.	»	16.600.000
Cap. n. 200. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico, ecc.	»	2.100.000
Totale	L.	1.567.118.500

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari, ecc.	L.	60.000.000
Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc.	»	50.000
Cap. n. 3. — Indennità di traslocamento al personale civile	»	800.000
Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc.	»	460.000
Cap. n. 9. — Fitti e canoni	»	600.000
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali, ecc.	»	900.000
Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero o all'interno, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	»	850.000
Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie	»	22.000.000
Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi nelle provincie, ecc.	»	400.000
Cap. n. 29. — Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari, ecc.	»	42.500
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi, ecc.	»	5.500.000
Cap. n. 31 — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 32. — Spese di cura e di mantenimento di ammalati, ecc.	»	150.000
Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 35 (modificata la denominazione). — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (legge 9 aprile 1940, n. 377 e art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173)	»	70.000.000
Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 40. — Sussidi ai comuni, alle provincie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari, ecc.	L.	1.550.000
Cap. n. 43. — Contributi ai comuni, alle provincie, ecc.	»	14.000.000
Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc.	»	100.000
Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici, ecc.	»	900.000
Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.	»	170.000.000
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	300.000
Cap. n. 71. — Spese di accasermamento, ecc.	»	4.600.000
Cap. n. 73. — Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza,, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto di indigenti, ecc	»	250.000
Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 82 — Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, ecc.	»	300.000
Cap. n. 95. — Retribuzioni, ecc., al personale avventizio, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 103. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	»	18.000.000
Cap. n. 108. — Soccorsi giornalieri alle famiglie, ecc.	»	400.000.000
Cap. n. 109. — Sussidi straordinari ai congiunti, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 110. — Spesa per l'erogazione dei contributi, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 111. — Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc.	»	250.000
Cap. n. 113. — Rimborso ai Comuni delle spese, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 114 — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 121. — Indennità da corrispondersi ai disoccupati, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 121-*bis*. (di nuova istituzione). — Contributo a favore della Pontificia commissione di assistenza presso la Santa Sede per il funzionamento dei refettori del Papa	»	30.000.000
Cap. n. 123. — Spese relative all'incremento della produzione, ecc.	»	50.000
Cap. n. 124. — Spese straordinarie inerenti ai servizi, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 127. — Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 130. — Indennità, ecc., di pubblica sicurezza, ecc., ai sottufficiali, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 131. — Indennità speciale giornaliere di pubblica sicurezza, ecc.	»	74.000.000
Cap. n. 136. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni, ecc.	»	22.500.000
Totale	L.	1.584.052.500

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . . . L. 40.000.000

Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Salari, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 5. — Salariati della viabilità statale - Retribuzioni, ecc. . . . . . . » 25.000.000

Cap. n. 7. — Genio civile - Personale di ruolo, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 8. — Ufficiali idraulici - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 9. — Incaricati stabili - Indennità di trasferta e di trasferimento - Compensi, premi, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 10. — Salariati della viabilità statale - Indennità di trasferta e di trasferimento - Compensi, premi, ecc. . . . . » 160.000

Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali per il personale salariato di ruolo, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 13. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 14. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 20. — Genio civile - Spese di ufficio . . . . » 2.000.000

Cap. n. 21. — Spese postali, telegrafiche, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 25. — Genio civile - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, ecc. . » 2.000.000

Cap. n. 27. — Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio degli automezzi, ecc. . . . . . » 6.500.000

Cap. n. 51. — Manutenzione ordinaria di strade statali, ecc. . . . . » 40.000.000

Cap. n. 52. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. . . . . . . » 15.000.000

Cap. n. 54. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . » 20.000.000

Cap. n. 75-*bis* (di nuova istituzione, sotto sotto la nuova sottorubrica: « Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Ancona »). — Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati . . . . » 50.000.000

Cap. n. 75-III (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese casuali . . . . » 10.000.000

Cap. n. 75-IV (di nuova istituzione). — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti. - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti . » 20.000.000

Cap. n. 75-V (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . » 10.000.000

Cap. n. 75-VI (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica: « Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze »). — Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati . . . . » 50.000.000

Cap. n. 75-VII (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese casuali . . . . » 20.000.000

Cap. n. 75-VIII (di nuova istituzione). — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti . . . » 10.000.000

Cap. n. 75-IX (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . L. 20.000.000

Cap. n. 82. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione - Retribuzione giornaliera . . . . » 5.000.000

Cap. n. 83. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera . . . . » 15.000.000

Cap. n. 84. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione - Indennità di trasferta e varie . . . . . . » 200.000

Cap. n. 85. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta, di trasferimento e varie . . . . . » 2.500.000

Cap. n. 86. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione, personale straordinario, avventizio ed assimilato - Premi di operosità e rendimento . . . . » 1.300.000

Cap. n. 87. — Personale tecnico avventizio o giornaliero assunto per la ricostruzione di beni danneggiati dalla guerra: retribuzioni, premi di operosità, ecc. . . . . . . » 6.000.000

Cap. n. 88. — Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe, ecc. . » 4.000.000

Cap. n. 89. — Assicurazioni sociali per il personale non di ruolo . . . . » 500.000

Cap. n. 90. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. n. 91. — Retribuzione a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 92. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 94. — Spese per l'acquisto di autoveicoli, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 95. — Spese relative al noleggio, ecc., delle automobili, ecc. . . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 96. — Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie . . . . » 500.000

Cap. n. 98. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti . . » 2.000.000

Cap. n. 103. — Spese per l'impianto e il funzionamento, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 104. — Compensi al personale, ecc. » 600.000

Cap. n. 167. — Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di beni dello Stato, ecc. (Provveditorato regionale di Roma) . . . . » 150.000.000

Cap. n. 168. — Spese per la ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali, ecc. . . » 100.000.000

Cap. n. 169. — Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto, ecc. . » 100.000.000

Cap. n. 170. — Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 172. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc. . . . . » 80.000.000

Cap. n. 202-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica: « Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Ancona »). — Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di beni dello Stato danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 938 e successive modificazioni e integrazioni) . . . . » 300.000.000

Cap. n. 202-III (di nuova istituzione). — Spese per la ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27) . . . . » 200.000.000

Cap. n. 202-IV (di nuova istituzione). — Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 20; decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1; decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	L.	200.000.000
Cap. n. 202-V (di nuova istituzione). — Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2; decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	»	30.000.000
Cap. n. 202-VI (di nuova istituzione). — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare		*per memoria*
Cap. n. 202-VII (di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16)	»	75.000.000
Cap. n. 202-VIII (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica: « Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze »). — Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di beni dello Stato, danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 938 e successive modificazioni e integrazioni)	»	300.000.000
Cap. n. 202-IX (di nuova istituzione). — Spese per la ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27)	»	250.000.000
Cap. n. 202-X (di nuova istituzione). — Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 20; decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1; decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	»	200.000.000
Cap. n. 202-XI (di nuova istituzione). — Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2; decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16)	»	30.000.000
Cap. n. 202-XII (di nuova istituzione). — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare		*per memoria*
Cap. n. 202-XIII (di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16)	»	100.000.000
Totale	L.	2.538.860.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. Stipendi, ecc.	L.	3.000.000
Cap. n. 3. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	240.000
Cap. n. 4. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	70.000
Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc. al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	230.000
Cap. n. 8. — Fitti e canoni	»	280.000
Cap. n. 10. — Spese d'ufficio per gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, ecc.	L.	70.000
Cap. n. 11. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc.	»	400.000
Cap. n. 14. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche	»	40.000
Cap. n. 16. — Spese per liti ed arbitraggi	»	6.000
Cap. n. 19. — Spese per le statistiche, ecc.	»	200.000
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie, ecc	»	450.000
Cap. n. 25. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 27. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 30. — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee per trasporto viaggiatori, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 33. — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 34. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	120.000
Cap. n. 35. — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 36. — Retribuzioni a tecnici privati, incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	50.000
Cap. n. 37. — Spese per l'acquisto di autoveicoli	»	100.000
Cap. n. 38. — Sussidi straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 40. — Premio di esercizio per autolinee esercitate con autobus a gassogeno, ecc.	»	150.000
Cap. n. 44. — Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 49. — Premi di operosità e rendimento al personale di ruolo, ecc., per i lavori eseguiti nell'interesse delle costruzioni ferroviarie	»	300.000
Cap. n. 50. — Sussidi al personale, ecc.	»	40.000
Cap. n. 52. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	100.000
Totale	L.	131.296.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	L.	29.200.000 —
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	7.120.000 —
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	3.360.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	290.000 —
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc.	»	2.440.000 —
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, ecc. degli automezzi	»	3.600.000 —
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 22. — Contributi e spese, ecc., intesi a combattere le frodi, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 24. — Spese per lo studio, ecc., sperimentazioni agricole, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 27. — Apicoltura, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc.	»	1.300.000 —

Cap. n. 29. — Spese, ecc., volte al progresso della olaiotecnica, ecc. . . . . L. 500.000 —
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici, ecc. delle piante, ecc . . . . » 400.000 —
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc. » 1.050.000 -
Cap. n. 36. — Contributi e spese per i corsi ecc., per contadini, ecc. . . . . » 800.000 —
Cap. n. 37. — Spese, ecc., per istituti sperimentali, ecc. . . . . . . » 900.000 —
Cap. n. 40. — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc. . . . . » 100.000 —
Cap. n. 41. — Spese, ecc., produzione zootecnica nazionale, ecc. . . . . . » 2.500.000 —
Cap. n. 43. — Spese e contributi per la applicazione della legge sulla caccia, ecc. » 300.000 —
Cap. n. 50. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc. . . . . . . » 5.000.000 —
Cap. n. 51. — Delimitazione delle zone, ecc. dei vincoli forestali, ecc. . . . » 160.000 —
Cap. n. 53. — Stipendi ed assegni fissi, ecc. Corpo delle foreste, ecc. . . . » 36.000.000 —
Cap. n. 54. — Indennità di tramutamento, ecc. Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 400.000 —
Cap. n. 55. — Spese per corredo, ecc. . » 250.000 —
Cap. n. 56. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, ecc. . . . . » 290.869,87
Cap. n. 57. — Stipendi, ecc., al personale forestale civile, ecc . . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 58. — Indennità, ecc., al personale forestale civile, ecc. . . . . . . » 10.000 —
Cap. n. 59. — Premi di operosità, ecc., al personale, ecc. . . . . » 300.000 —
Cap. n. 60. — Sussidi al personale militare e forestale civile, ecc. . . . . . » 30.000 —
Cap. n. 61. — Spese casuali, ecc. - (Corpo delle foreste) . . . . » 5.000 —
Cap. n. 63. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani . . . . » 800.000 —
Cap. n. 65. — Indennità, ecc., in dipenza delle opere straordinarie di bonifica, ecc. » 700.000 —
Cap. n. 66. — Spese relative a studi e ricerche, ecc., lotta contro i parassiti, ecc. . » 400.000 —
Cap. n. 67. — Retribuzione a tecnici privati ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 68. — Spese casuali, ecc., servizi della bonifica, ecc. . . . . . . » 50.000 —
Cap. n. 80. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc. . . . . . » 500.000 —
Cap. n. 91. — Spese, ecc., organizzazione della pesca, ecc. . . . . . . » 500.000 —
Cap. n. 92. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc. » 2.000.000 —
Cap. n. 93. — Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo, ecc » 200.000 —
Cap. n. 100. — Contributo straordinario, ecc., operazioni di credito, ecc. . . » 3.600.000 —
Cap. n. 109. — Contributi nella spesa capitale per la costruzione, ecc. silos per foraggi, ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n. 110. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche, ecc. . . . . » 150.000 —
Cap. n. 113. — Sovvenzione per l'acquisto, ecc. prodotti agricoli, ecc. . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 116. — Acquisto di terreni, ecc. di vivai forestali . . . . » 800.000 —
Cap. n. 118. — Indennità temporanea mensile agli agenti del Real corpo delle foreste . » 10.000 —
Cap. n. 121. — Spese necessarie, ecc. arredamento dei vari uffici, ecc. . . . . » 15.000 —
Cap. n. 122. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica, ecc. . . » 20.000.000 —
Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale, ecc. » 20.000.000 —
Cap. n. 127. — Quota d'interesse a carico dello Stato, ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n. 129. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 4.000.000 —
Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito, ecc. di competenza privata, ecc. . . . L. 500.000 —
Cap. n. 139. — Stipendi, ecc. personale addetto al servizio per l'approvvigionamento dei prodotti legnosi, ecc. . . . . » 720.000 —
Cap. n. 140. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . . . » 3.000.000 —
Cap. n. 142. — Spese per il funzionamento degli uffici . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 143. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione del soprassuolo dei boschi, ecc. » 30.000.000 —
Cap. n. 145. — Sussidi per opere di dissodamento, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Totale . . . L. 209.300.869,87

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 399. — Quote dovute ai funzionari della Regia avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti, ecc. . . . L. 26.540

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 31. — Provvista e riparazione di materiali e di mobili speciali per il servizio del lotto, ecc. . . . . L. 240.000
Cap. n. 173-*bis*. — Spese per il funzionamento della Commissione speciale per lo sblocco delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare, ecc. . . . . . . » 100.000

Totale . . . L. 340.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, ecc. . L. 8.743.930
Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero . . » 160.000.000
Cap. n. 37. — Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche, ecc. . . . . » 1.331.000
Cap. n. 38. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, ecc . . . » 3.425.000
Cap. n. 45. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero » 28.470.000
Cap. n. 46. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, ecc. . » 3.120.000
Cap. n. 47. — Spese di posta, telegrafo, ecc. . . . . » 5.140.000
Cap. n. 48. — Spese eventuali all'estero . » 2.260.000
Cap. n. 49. — Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti, ecc .. . . » 2.120.000
Cap. n. 62-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di funzionamento, spese di viaggio ed indennità di prima sistemazione, di missione e di trasferimento per il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici commerciali all'estero e per missioni di carattere commerciale all'estero - Indennità di licenziamento al personale non di ruolo . . . » 941.000

Totale . . L. 215.550.930

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 2. — Indennità di tramutamento di missione, ecc.	L.	123.040
Cap. n. 3. — Spese per Consigli e Commissioni	»	13.480
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	254.115
Cap. n. 7. — Spese di manutenzione, di adattamento dei locali, ecc.	»	21.125
Cap. n. 11. — Spese per i telegrammi di Stato, ecc.	»	170
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	11.135
Totale	L.	423.065

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc.	»	40.000
Totale	L.	640.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 6. — Indennità e spese per commissioni, ecc.	L.	150.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 47. — Linee aeree civili: sovvenzioni chilometriche e fisse	L.	500.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	L.	1.623.100 —
Cap. n. 4. — Personale avventizio, ecc.	»	629.000 —
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese, ecc.	»	64.100 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	209.800 —
Cap. n. 11. — Fitto di locali, ecc.	»	50 —
Cap. n. 15. — Spese casuali	»	1.300 —
Cap. n. 18. — Spese per il funzionamento dell'ufficio cifra	»	600 —
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie	»	14.000 —
Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici, ecc.	»	500 —
Cap. n. 48. — Indennità ed assegni, ecc., per missioni, ecc.	»	6.500 —
Cap. n. 52. — Contributo, ecc., dell'Istituto nazionale per il commercio estero	»	150 —
Cap. n. 53. — Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni internazionali, ecc.	»	24.300 —
Cap. n. 55. — Spese per studi attinenti alle tariffe doganali, ecc.	»	1.700 —
Cap. n. 56. — Acquisti di pubblicazioni, ecc.	»	10 —
Cap. n. 57. — Camere di commercio italiane all'estero, ecc.	»	993.700 —
Cap. n. 58. — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi, ecc.	»	800 —
Cap. n. 60. — Spese relative ai servizi di contingentamento, ecc.	L.	300 —
Cap. n. 72. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	200 —
Cap. n. 76. — Stipendi, ecc., al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro	»	200 —
Cap. n. 79. — Sussidi al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro, ecc.	»	1.600 —
Cap. n. 80. — Spese per il funzionamento dei servizi, ecc.	»	300 —
Cap. n. 82-*bis* (di nuova istituzione). — Spese già a carico del bilancio del cessato fondo speciale delle corporazioni	»	2.654.946,39
Cap. n. 102. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	157.900 —
Cap. n. 107. — Spese relative al finanziamento dei corsi, ecc.	»	1.570.650 —
Totale	L.	7.955.706,39

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

TABELLA *C.*

Tabella di variazioni al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1945-46

ENTRATA

In aumento:

Art. 2. — Reddito delle foreste e di eventuali donazioni e lasciti	L.	6.400.000
Art. 16. — Entrate straordinarie diverse ed eventuali	»	400.000
Totale	L.	6.800.000

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste, ecc.	L.	800.000
Art. 2. — Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia, ecc.	»	2.200.000
Art. 4. — Imposte e sovrimposte, ecc.	»	70.000
Art. 10. — Rimborso allo Stato della indennità complementare, ecc.	»	100.000
Art. 17. — Indennità di tramutamento al personale	»	40.000
Art. 19. — Sussidi a funzionari, ecc.	»	25.000
Art. 20. — Medaglie di presenza, ecc., ispezioni e missioni	»	100.000
Art. 22. — Fitto di locali	»	8.000
Art. 24. — Spese postali, ecc., spese d'ufficio, ecc.	»	150.000
Art. 29. — Provento spettante allo Stato, ecc.	»	300.000
Art. 32. — Avanzo effettivo della gestione, ecc.	»	7.000
Art. 34. — Costruzione e riparazione straordinaria di strade e fabbricati, ecc.	»	1.000.000
Art. 35. — Lavori di rimboschimento, ecc.	»	500.000
Art. 39. — Fondo di riserva, ecc.	»	1.500.000
Totale	L.	6.800.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 508.

Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 gennaio 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la guerra e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Corpo degli agenti di custodia dipende dal Ministero di grazia e giustizia, è militarmente organizzato e fa parte delle Forze armate dello Stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza.

Sull'uniforme fa uso delle stellette a cinque punte.

Gli agenti di custodia sono equiparati a tutti gli effetti agli agenti di pubblica sicurezza, fermo rimanendo, per il trattamento economico, quanto disposto dal presente decreto.

Art. 2.

I componenti il Corpo degli agenti di custodia sono soggetti, per tutti i reati preveduti dalla legge penale militare di pace e di guerra, alle pene da essa comminate e alla giurisdizione militare.

Art. 3.

Il ruolo organico e l'ordine gerarchico del Corpo sono determinati dalla tabella *A* annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro.

L'aumento stabilito dalla predetta tabella rispetto all'organico dei sottufficiali, delle guardie e degli allievi, di cui al R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ha vigore per la durata di anni cinque.

A cominciare dal 6° anno, il quinto delle vacanze che si verificheranno nel ruolo in parola sarà destinato alla soppressione di un corrispondente numero di posti, iniziando dai gradi meno elevati fino al completo riassorbimento dell'aumento organico transitorio.

Entro i limiti dei posti di organico previsti dalla tabella *A* annessa al presente decreto, è concessa sanatoria per gli arruolamenti effettuati eventualmente in eccedenza agli organici di cui al R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

Eguale sanatoria è concessa per i richiamati in temporaneo servizio dalla posizione di quiescenza; costoro saranno licenziati man mano che sarà provveduto alla reintegrazione dell'organico mediante promozioni e nuovi arruolamenti.

Art. 4.

Sono ammessi a servire nel Corpo degli agenti di custodia coloro che riuniscano i seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;

2) avere età non maggiore di 28 e non minore di 18 anni. Per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri Reali, nella guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza il limite massimo di età è elevato a 33 anni;

3) essere celibi o vedovi senza prole;

4) avere statura non inferiore a metri 1,60, essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;

5) avere compiuto il corso superiore elementare (5ª classe);

6) avere l'assenso dell'esercente la patria potestà, o la tutela, se minore degli anni 21;

7) non avere subìto condanne per delitti dolosi né essere stati sottoposti a misure di sicurezza;

8) avere tenuta sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e non aver riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare;

9) appartenere a famiglia di buona reputazione.

Art. 5.

Gli agenti di custodia sono reclutati:

1) per arruolamento volontario, con preferenza per coloro che hanno appartenuto ai Corpi armati in servizio dello Stato o che hanno ottenuto la qualifica di patriota combattente a termini dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158. All'arruolamento possono essere ammessi gli iscritti di leva, anche dopo la data di apertura della leva cui debbono concorrere;

2) per passaggio di militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che si trovino alle armi o in congedo provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe.

I Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica hanno facoltà di vietare gli arruolamenti e i passaggi nel Corpo degli agenti di custodia degli iscritti e dei militari anzidetti, che siano adibiti o da adibirsi a servizi speciali.

Negli arruolamenti sono osservate, per quanto applicabili, le norme del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, con le modificazioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

Gli agenti di custodia sono dispensati dalla chiamata alle armi della loro classe di leva e dai richiami per istruzione o mobilitazione.

Art. 6.

L'art. 6 del regolamento per il Corpo è modificato come segue:

La domanda di arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia deve essere presentata al procuratore del Regno del circondario ove l'aspirante risiede, corredata dei seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di leva o di congedo;

4) dichiarazione medica dalla quale risulti la sana e robusta costituzione, la mancanza di difetti fisici e la statura;

5) certificato di compimento del corso superiore elementare;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di buona condotta da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante ha il suo domicilio o la residenza da almeno un anno;

8) certificato di stato libero e, per i vedovi, certificato da cui risulti che non hanno prole.

I documenti di cui ai numeri 4, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda; il certificato di cui al n. 8 deve avere una data non anteriore ad un mese a quella della presentazione.

Art. 7.

Gli arruolati nel Corpo vengono nominati allievi agenti di custodia. Le nomine sono fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Gli allievi agenti di custodia vengono ammessi a frequentare corsi di addestramento che, ordinariamente, hanno una durata non superiore a sei mesi presso una delle scuole di Portici o di Roma.

E' in facoltà del Ministero di grazia e giustizia di ridurre la durata normale dei corsi di addestramento o di inviare direttamente agli stabilimenti carcerari gli allievi agenti di custodia, quando necessità contingenti richiedessero di impiegare d'urgenza la loro opera.

Agli arruolati nel Corpo competono i mezzi di viaggio per raggiungere le scuole di addestramento o le sedi di servizio.

Art. 8.

Qualora non sia possibile, attraverso i reclutamenti, procedere alla copertura dei posti di organico stabiliti dall'art. 3 del presente decreto, è data facoltà al Ministero di grazia e giustizia di richiamare in servizio, in corrispondenza delle vacanze, agenti di custodia pensionati che riuniscano i voluti requisiti fisici e morali e che non abbiano superato il 60° anno di età. Ai medesimi verrà sospeso il pagamento dell'assegno di pensione e saranno corrisposte le competenze stabilite nel presente decreto, da computarsi in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo.

Gli agenti richiamati non hanno diritto ad avanzamento di grado. Il servizio da essi prestato non è considerato utile ai fini della pensione, né dà diritto a liquidazione di alcuna indennità o buonuscita.

Art. 9.

Sul premio di arruolamento, spettante agli allievi arruolati nel Corpo per effetto del presente decreto, vengono trattenute L. 1000 da versarsi al fondo massa per il vestiario; il residuo importo è pagato direttamente agli interessati appena conseguita la nomina ad effettivi.

Per l'ammontare e il numero dei premi di rafferma valgono le disposizioni vigenti per l'Arma dei carabinieri.

Art. 10.

Agli allievi agenti di custodia, arruolati per effetto del presente decreto, sono somministrati gratuitamente il vestiario uniforme, le scarpe, gli oggetti di biancheria e di piccolo corredo nella quantità stabilita nella tabella *B* allegata al vigente regolamento per il Corpo.

Per la fornitura sono costituiti presso le scuole di Portici e di Roma appositi magazzini vestiario.

Art. 11.

Gli agenti di custodia, dopo la ferma triennale, possono contrarre otto rafferme triennali, al termine delle quali rimangono in servizio fino al 55° anno di età.

Sono soppressi gli aumenti di paga per rafferma stabiliti dal 3° capoverso dell'art. 14 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.

Art. 12.

Ai sottufficiali e alle guardie del Corpo, per le effettive giornate di presenza in servizio, viene corrisposta una speciale indennità giornaliera carceraria cumulabile con le altre indennità, nella seguente misura:

guardie	L. 21,00
guardie scelte	» 24,00
vicebrigadieri	» 25,00
brigadieri.	» 27,00
marescialli	» 30,00

Art. 13.

Le indennità di cui al precedente art. 12 non sono dovute:

1) ai puniti con l'ammonizione e per la durata di giorni cinque dalla data in cui tale punizione venne inflitta;

2) ai puniti mediante consegna per tutta la durata di essa;

3) ai puniti con la riduzione di stipendio o di paga di primo grado o di secondo grado per una durata uguale a quella della riduzione stessa;

4) alle guardie e graduati assenti dal servizio per licenza o per qualsiasi altro motivo per tutta la durata dell'assenza.

Art. 14.

Agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, destinati a prestare servizio nei manicomi e nei sanatori giudiziari, nelle colonie agricole, nelle case di cura e di custodia, nelle case per minorati fisici o psichici, nelle case di lavoro all'aperto della Sardegna e dell'Arcipelago toscano, e negli stabilimenti di qualsiasi genere dislocati in zone malariche, vengono concesse le seguenti speciali indennità giornaliere:

per i manicomi giudiziari, per le case di cura e di custodia e per le case per minorati fisici o psichici: L. 5,00;

per le colonie dell'Arcipelago toscano: L. 7,00;

per le colonie agricole e per le case di lavoro all'aperto della Sardegna: L. 8,00;

per i sanatori giudiziari e per gli stabilimenti in zone malariche: L. 10,00.

Art. 15.

Agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono estese le medesime competenze fondamentali ed accessorie previste, per il tempo di pace, dalle disposizioni attualmente in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Alle competenze fondamentali ed accessorie previste a qualsiasi titolo per gli altri appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, sono sostituite quelle attualmente in vigore per il tempo di pace a qualsiasi titolo per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali, con esclusione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza di cui all'art. 4 del R. decreto 3 gennaio 1944, n. 6, e salve le concessioni particolari stabilite dal presente decreto.

Art. 16.

Gli agenti di custodia cessano dal servizio, oltre che nei casi previsti dal regolamento per il Corpo a seguito dei relativi provvedimenti disciplinari, per una delle seguenti cause:

1) per il compimento del 55° anno di età;

2) per riforma, accertata nei modi di legge;

3) per fine ferma, su istanza degli interessati o per negata rafferma;

4) per rescissione di ferma, su istanza motivata degli interessati, quando risultino essere sopraggiunte gravi ed eccezionali esigenze di famiglia che giustifichino l'invocato provvedimento;

5) per incapacità o inettitudine al servizio, per poco rendimento, per gravi incompatibilità od altre cause le quali rendano non conveniente l'ulteriore permanenza dell'agente nel Corpo.

La dispensa dal servizio per le ragioni indicate nel n. 5 è disposta previo parere della Commissione centrale.

Art. 17.

Gli agenti di custodia hanno diritto al collocamento a riposo col trattamento di pensione:

1) quando, dopo 15 anni di servizio, siano divenuti inabili a continuarlo per infermità od altra causa;

2) quando, avendo compiuto i 25 anni di servizio e il 50° anno di età, ne facciano domanda.

Art. 18.

I sottufficiali e le guardie i quali, a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 53 del regolamento per il Corpo, sono giudicati permanentemente inabili al servizio di istituto, ma idonei ai servizi sedentari, possono essere trattenuti per servizio di scritturali, o per altre mansioni, ove ne abbiano i requisiti all'uopo necessari.

Gli addetti ai servizi sedentari non potranno oltrepassare il numero di 100 complessivamente.

E' data preferenza a coloro che siano stati dichiarati inidonei ai servizi di istituto in conseguenza di infermità contratta in servizio e per causa dello stesso.

Raggiunto il detto numero sarà licenziato, col trattamento di quiescenza, ove ne abbia diritto, il più anziano tra i sedentari non per causa di servizio.

Si considera più anziano chi ha compiuto maggior numero di anni di servizio nel Corpo.

Art. 19.

L'art. 48 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia è modificato come segue:

Salvo il caso speciale previsto dall'art. 54, i graduati e le guardie dispensati dal servizio per motivi di indole non disciplinare, previo parere della Commissione centrale per il personale di custodia, possono essere riammessi soltanto come guardie e quando non abbiano oltrepassato il 40° anno di età, siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo e siano giudicati idonei al servizio.

Ai riammessi è computato, anche agli effetti della rafferma, il servizio precedentemente prestato nel Corpo, tenendo presente, quanto ai premi, il disposto del 3° comma dell'art. 14. Ad essi non compete la vestizione gratuita.

Le riammissioni sono disposte nei limiti delle vacanze di organico.

Art. 20.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio può essere concessa:

a) ai sottufficiali che abbiano compiuto l'età di anni 28;

b) alle guardie scelte e alle guardie che abbiano compiuto l'età di anni 30.

Per inoltrare la domanda di autorizzazione a contrarre matrimonio, occorre che si sia già prestato servizio effettivo alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni.

Art. 21.

Per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia è istituito, nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, il ruolo degli ufficiali (gruppo *A*).

Tale ruolo è costituito come appresso:

maggiori	1
capitani	4
tenenti	8
sottotenenti	12
Totale	25

I detti ufficiali hanno sede nelle città indicate nella tabella *B*, annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, nel numero in essa stabilito per ciascuna residenza.

Art. 22.

Gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 23.

Il Corpo degli agenti di custodia ha la bandiera nazionale.

Essa viene custodita nell'ufficio del maggiore comandante il Corpo per essere usata nelle cerimonie ufficiali.

Art. 24.

Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo vengono effettuate per decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.

Essi dipendono dal Ministero di grazia e giustizia e sono esonerati da qualsiasi richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.

Art. 25.

Gli ufficiali del Corpo possono essere collocati a riposo su domanda quando abbiano compiuto 25 anni di

effettivo servizio ed abbiano raggiunti i seguenti limiti di età:

maggiori anni 52;
capitani, tenenti e sottotenenti anni 50.

Cessano di autorità dal servizio quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunti i seguenti limiti di età:

maggiori anni 56;
capitani anni 55;
tenenti e sottotenenti anni 52.

Art. 26.

Le promozioni al grado di maggiore sono conferite a scelta tra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianità di grado di almeno tre anni, e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una Commissione di avanzamento presieduta dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e composta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Ministero della guerra, e dai direttori degli uffici 1° e 2° della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Le promozioni al grado di capitano e tenente vengono conferite per anzianità e merito, su conforme parere della Commissione di avanzamento di cui al presente articolo, agli ufficiali del grado inferiore che abbiano compiuto rispettivamente sette e cinque anni nei gradi di tenente e sottotenente.

Le funzioni di segretario della Commissione di avanzamento di cui al presente articolo sono esercitate da un funzionario della Amministrazione in servizio presso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore all' 8° (gruppo *A*).

Art. 27.

Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente è riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, siano in possesso del diploma di maturità classica od altro titolo equipollente ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di un anno, al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo saranno portati in aumento a quelli di cui all'articolo seguente.

Art. 28.

I rimanenti posti di cui all'articolo precedente verranno conferiti nel grado di sottotenente, mediante pubblico concorso per esami, al quale potranno partecipare gli ufficiali anche di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano compiuto un periodo minimo di ufficiale di almeno sei mesi e siano provvisti di laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente.

Il limite di età per partecipare a tale concorso è di anni 28.

I vincitori sono assunti in via di esperimento e devono frequentare un apposito corso della durata di tre mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei, saranno nominati sottotenenti.

Art. 29.

Sono applicabili al personale del Corpo degli agenti di custodia le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205.

I trasgressori saranno licenziati dal Corpo con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 30.

I sottufficiali e le guardie, quando sono liberi dal servizio, sono autorizzati a portare senza licenza, se in abito borghese, la rivoltella; se in divisa i sottufficiali anche la sciabola e le guardie la sciabola baionetta.

Art. 31.

Salvo le disposizioni dell'art. 11 del regolamento per il Corpo, agli allievi sono applicate le sanzioni disciplinari dell'ammonizione, della consegna e della riduzione di paga di cui all'art. 74 del regolamento stesso.

Art. 32.

Le facilitazioni di viaggio concesse agli appartenenti alle Forze armate dello Stato con il vigente regolamento per i trasporti militari, sono estese, per il trasporto personale, delle famiglie e dei bagagli, nei viaggi per servizio o per motivi privati, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

Restano ferme le disposizioni del regolamento sulle concessioni speciali, in virtù delle quali gli agenti di custodia, nel servizio di traduzione dei detenuti e degli internati minorenni, usufruiscono della concessione speciale *B*.

Il Ministro per i trasporti è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le necessarie varianti nel regolamento sui trasporti militari.

Art. 33.

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie e automobilistiche urbane, limitatamente a due soli per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.

Art. 34.

Il contributo delle spese funerarie, previsto dall'articolo 127 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, è elevato da L. 300 a L. 1000.

Art. 35.

E' abolito il vincolo sulla metà dei premi di rafferma del personale di custodia, stabilito dal primo capoverso dell'art. 14 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.

Art. 36.

Al personale di custodia che, per particolari ragioni di servizio, venga provvisoriamente aggregato in sede diversa dalla propria, sono corrisposti gli assegni do-

vuti per la sede di aggregazione, se più favorevoli. Tale beneficio non è in alcun caso cumulabile col trattamento di missione.

Art. 37.

Con regolamento sarà provveduto alla emanazione delle nuove norme per il servizio di istituto, la tenuta, l'ordinamento, l'istruzione, la disciplina, il servizio sanitario, l'amministrazione in genere del Corpo.

Tale regolamento sarà emanato di concerto col Ministero del tesoro e con quello della guerra.

Art. 38.

Sino a quando non sarà emanato un nuovo regolamento per il Corpo sono applicabili tutte le norme del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, che non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 39.

Nella prima attuazione del presente decreto potranno conseguire la nomina nei vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, mediante concorso interno per titoli e giusta graduatoria di merito, da compilarsi da apposita commissione, i funzionari civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena di gruppo *A* del grado corrispondente o superiore che siano stati ufficiali di complemento nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica.

Non saranno ammessi al concorso coloro che nell'ultimo biennio abbiano riportato una classifica inferiore a quella di ottimo.

A loro domanda i detti funzionari possono ritornare nel ruolo di provenienza col grado meno elevato tra quello rivestito nell'Amministrazione e quello conseguito quali ufficiali, e sono collocati anche in soprannumero dopo l'ultimo dei funzionari del detto grado.

Art. 40.

Nella prima attuazione del presente decreto possono aspirare alla nomina a sottotenente, previo concorso per titoli e giusta graduatoria di merito, da compilarsi dalla commissione di cui all'articolo precedente, i marescialli dei tre gradi del Corpo degli agenti di custodia che siano forniti del diploma di maturità classica o di altro titolo equipollente, che abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo ed abbiano prestato servizio quali ufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e non abbiano superato il 40° anno di età.

Tali nomine saranno effettuate sempre che non sia possibile procedere alla copertura dei posti a sottotenenti con funzionari di gruppo *A* di cui al precedente articolo.

I marescialli come sopra nominati al grado di sottotenente hanno la carriera limitata al grado di capitano.

Art. 41.

Ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali a norma delle disposizioni che precedono, il Ministro per la guerra, su richiesta di quello per la grazia e giustizia, distaccherà a prestare servizio presso il Corpo degli agenti di custodia ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 42.

Sino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra restano sospesi gli esami per le promozioni da brigadiere a maresciallo ordinario, stabiliti dall'articolo 21 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.

Tali promozioni possono essere conferite, ferme restando le altre condizioni, per merito, seguendo l'ordine del ruolo di anzianità.

Art. 43.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Minist[illegible] grazia e giustizia, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 44.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI — JACINI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 5. — VENTURA

TABELLA *A*.

Organico e ordine gerarchico del Corpo degli agenti di custodia delle carceri

UFFICIALI

Maggiori	1
Capitani	4
Tenenti	8
Sottotenenti	12
Totale	25

SOTTUFFICIALI E GUARDIE

Marescialli maggiori	100
Marescialli capi	150
Marescialli ordinari	150
Brigadieri	300
Vicebrigadieri	350
Guardie scelte	2.500
Guardie	6.150
Allievi	400
Totale	10.100

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

TABELLA B.

N. d'ordine	SEDI	Maggiore comandante	Capitani	Tenenti	Sottotenenti	Totale
1	Ancona	—	—	—	1	1
2	Bari	—	—	—	1	1
3	Bologna	—	—	1	—	1
4	Cagliari	—	—	1	1	2
5	Catanzaro	—	—	—	1	1
6	Firenze	—	—	1	—	1
7	Genova	—	—	—	1	1
8	L'Aquila	—	—	—	1	1
9	Milano	—	1	—	1	2
10	Napoli	—	1	—	1	2
11	Palermo	—	1	1	—	2
12	Perugia	—	—	—	1	1
13	Potenza	—	—	—	1	1
14	Roma	1	1	1	1	4
15	Torino	—	—	1	1	2
16	Trieste	—	—	1	—	1
17	Venezia	—	—	1	—	1
	TOTALI . . .	1	4	8	12	25

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Nuovi prezzi di cessione ai correntisti dei moduli del servizio dei conti correnti postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge postale e delle telecomunicazioni (testo unico, approvato con R. decreto 27 febbraio 1926, n. 645);

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 28 maggio 1936, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936, numero 2048, concernente, fra l'altro, la determinazione dei prezzi degli stampati del servizio dei conti correnti postali;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1939, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1939;

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1943, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1943;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1945 il prezzo di vendita ai correntisti dei moduli del servizio dei conti correnti postali, è stabilito come segue:

a) mod. ch. 8: bollettino di versamento, fascicolo da 50 esemplari, L. 20;

b) mod. ch. 16: assegni, fascicolo da 25 esemplari, L. 15;

c) mod. ch. 16: speciali assegni, fascicolo da 25 esemplari, L. 15;

d) mod. ch. 16 con attestazione: fascicolo da 25 esemplari, L. 15;

e) mod. ch. 16-*bis*: distinta per pagamenti multipli, fascicolo da 50 esemplari, L. 25;

f) mod. ch. 16-*ter*: ricevute per postagiro, fascicolo da 25 esemplari, L. 3;

g) mod. ch. 18: avviso di ricevimento di assegno localizzato, per ogni 100 esemplari, L. 40;

h) mod. ch. 42-*C*: busta per spedizione degli assegni da vistare, per ogni 25 esemplari, L. 15.

Art. 2.

Gli assegni ch. 16, usati nella forma di postagiro, sui quali è impressa la dicitura « pagabile con postagiro sul c/c n. ..... », continueranno ad essere forniti gratuitamente ai correntisti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro: CEVOLOTTO

(1308)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Grosseto agli effetti delle verificazioni quinquennali per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Grosseto, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza e al numero dei suddetti Comuni, nonchè allo stato di avanzamento delle operazioni di formazione del nuovo catasto terreni dei Comuni medesimi;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Grosseto allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni, per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: PESENTI

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Grosseto, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I.
(Prima verificazione: anno 1946)

Distretto di GROSSETO

1. Campagnatico;
2. Castiglione della Pescaia;
3. Civitella Paganico;
4. Grosseto.

GRUPPO II
(Prima verificazione: anno 1947)

Distretto di GROSSETO

1. Gavorrano;
2. Roccastrada.

Distretto di MASSA MARITTIMA

1. Follonica;
2. Massa Marittima;
3. Montieri.

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di GROSSETO

1. Scansano.

Distretto di ORBETELLO

1. Isola del Giglio;
2. Magliano in Toscana;
3. Monte Argentario;
4. Orbetello.

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di CASTEL DEL PIANO

1. Arcidosso;
2. Castel del Piano;
3. Castell'Azzara;
4. Cinigliano;
5. Roccalbegna;
6. Santa Fiora;
7. Seggiano.

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di PITIGLIANO

1. Manciano;
2. Pitigliano;
3. Sorano.

Roma, addì 18 giugno 1945

(1303) *Il Ministro*: PESENTI

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo A.C.C. di Cohn e Fuks, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo A.C.C. di Cohn e Fuks, esercente commercio di abiti in genere, con sede in Milano, via Cavallotti 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo A.C.C. di Cohn e Fuks, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Costa Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

(1313) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « F.I.A.M. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « F.I.A.M. » con sede in Milano, bastioni Genova 6, esercente di apparecchi elettromedicali, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « F.I.A.M. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Pirola Augusto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

(1314) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Biancardi e Jordan, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Biancardi e Jordan (specchi e cristalli), con sede in Milano, via Pasubio, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Biancardi e Jordan, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Dal Palu Adolfo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1315)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « F.A.W.A. » di Fabian e Warmund, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « F.A.W.A. » di Fabian & Warmund, con sede in Milano, viale Piave 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « F.A.W.A. » di Fabian & Warmund, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ramponi Angelo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1317)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Heilmann e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Heilmann e C., con sede in Milano, via Durini 1 (prodotti chimici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hann prevalenti interessi persone di nazionalità della Ger mania, ed è quindi opportuno sottoporre l'aziend stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Heilmann e C., con sed in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato se questratario il rag. Di Marcantonio Bruno.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'at tività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzett Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1321)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandit Brink e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratari

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, con vertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 194 n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° fet braio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istrut toria è risultato che la Società in accomandita Brin e C. (materie plastiche), con sede in Milano, via Guer rini, 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azien hanno prevalenti interessi persone di nazionalità dell Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'aziend stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Brink e C., con sede i Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato seque stratario il rag. Crosta Stefano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'at tività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzett Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1319)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandit Meyer Arturo e C., con sede in Milano, e nomina del se questratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, con vertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942 n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° feb braio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istrut toria è risultato che la Società in accomandita Meye

Arturo e C. (accessori per calzaturifici), Milano, via Settembrini 11, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Meyer Arturo e C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Gani Bruno.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1316)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Manometro metallico, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Manometro metallico (rubinetteria e affini), Milano, via Kramer 4, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Manometro metallico, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Conti rag. Piero.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1320)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Chimica Lombarda A. E. Bianchi & C. », con sede in Rho (Milano), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « Chimica Lombarda A. E. Bianchi & C. », con sede in Rho (Milano), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « Chimica Lombarda A. E. Bianchi & C. », con sede in Rho (Milano), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il generale Guido Accame.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1341)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale del 18 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 53, del 2 maggio 1945, con il quale venne provveduto, fra l'altro, alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Catanzaro, nella persona del cav. Giorgio Braga;

Vista la comunicazione del Prefetto di Catanzaro n. 740 del 27 giugno 1945, con cui viene fatto presente che il cav. Braga non ha assunto le funzioni di presidente della Giunta precitata perchè allontanatosi dalla sede;

Ritenuto necessario procedere, in conseguenza, alla sostituzione del ripetuto cav. Braga;

Decreta:

In sostituzione del cav. Giorgio Braga, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio industria ed agricoltura di Catanzaro, il comm. Antonio Gargano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
Gronchi

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Gullo

(1304)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Il Littorio Stabiese », con sede in Castellammare di Stabia.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Il Littorio Stabiese », con sede in Castellammare di Stabia, costituita per atto 18 gennaio 1936 del notaio cav. Giuseppe Fienga, non avendo per due anni consecutivi adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine citato.

(1329)

Ratifica dello scioglimento del Consiglio d'amministrazione e della nomina del commissario della Cooperativa agricola « La Redenzione », con sede in Sciacca.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 agosto 1945, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Agrigento in data 6 marzo 1945, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cooperativa agricola « La Redenzione » con sede in Sciacca e alla nomina dell'ing. Accursio Bono a commissario della Cooperativa stessa.

(1331)

Conferimento al commissario della Società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma, delle facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 agosto 1945, si conferiscono al cav. rag. Ettore Silvestre, commissario della Società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio 1944.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1332)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 23, del 28 agosto 1945, riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi, i prezzi degli zolfi grezzi siciliani e i prezzi dei combustibili solidi e del gas.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 23, del 28 agosto 1945, ha disposto quanto appresso:

TARIFFE DEI PUBBLICI SERVIZI

1. *La ditta Francesco Radino di Rapolla* (Potenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla ditta per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

2. *La Società Acquedotto di Napoli* è autorizzata ad applicare i sovraprezzi temporanei del 300 % per le forniture ai privati e del 260 % per le forniture all'ingrosso (comprensivi degli aumenti concessi fino al 30 giugno 1945) sui prezzi di vendita dell'acqua a suo tempo bloccati.

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

ZOLFI GREZZI SICILIANI

Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° agosto c. a. in poi, è consentita una maggiorazione di L. 1800 alla tonnellata sui prezzi degli zolfi grezzi siciliani autorizzati con circolare n. 20 dell'11 luglio c. a.

PREZZO DEI COMBUSTIBILI SOLIDI

1. A modifica delle disposizioni contenute nelle circolari prezzi n. 4 del 18 dicembre 1944 e n. 6 del 6 febbraio 1945, si comunica che, con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° agosto c. a. in poi, i prezzi di vendita dei combustibili solidi vengono stabiliti come appresso:

a) *Carbone estero*:

L. 2600 alla tonn. metr. c.i.f. porti italiani;

L. 3000 alla tonn. metr. per merce non nazionalizzata resa su vagone ai porti di destino, comprese le spese di discarica e le perdite per sfrido nello scarico.

b) *Carbone sardo Sulcis*:

pezzatura (oltre 10 mm.) franco vagone o automezzo miniera, L. 1600; f.o.b. Sant'Antioco, L. 1800; c.i.f. porti italiani, L. 2200 tonn. metr.;

minuto (da 0 a 10 mm.) franco vagone o automezzo miniera, L. 1400; f.o.b. Sant'Antioco, L. 1600; c.i.f. porti italiani, L. 2000 tonn. metr.

Per le consegne su vagone porti italiani, i prezzi c.i.f. vanno maggiorati di L. 400 alla tonn. per spese di discarica e per le perdite di sfrido nello scarico.

c) *Ligniti picee*:

1) ligniti picee con non meno di 5000 calorie:
pezzatura (oltre 10 mm.), L. 2200 alla tonn. metr.;
minuto (da 0 a 10 mm.), L. 2000 alla tonn. metr.;

2) ligniti picee sotto 5000 calorie:
pezzatura (oltre 10 mm.), L. 2000 alla tonn. metr.;
minuto (da 0 a 10 mm.), L. 1800 alla tonn. metr.

I suddetti prezzi s'intendono per merce caricata su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera.

d) *Ligniti xiloidi* (per merce pulita e vagliata):

1) dei bacini del Valdarno e di Morgnano e ligniti similari:

con umidità fino al 32 %:
pezzatura, L. 1300 tonn. metr.;
minuto, L. 1100 tonn. metr.;
con umidità da oltre 32 % e sino al 38 %:
pezzatura, L. 1170 tonn. metr.;
minuto, L. 970 tonn. metr.;
con umidità oltre 38 % e fino al 50 %:
pezzatura, L. 1000 tonn. metr.;
minuto, L. 800 tonn. metr.;

2) del bacino di Gualdo Cattaneo e delle miniere di Branca - Collazzone - Aspra - Massa Martana - Morcone - Mercure - Pietrafitta e ligniti similari:

con umidità fino al 32 %
pezzatura, L. 1100 tonn. metr.;
minuto, L. 900 tonn. metr.;
con umidità oltre il 32 % e sino al 38 %:
pezzatura, L. 1000 tonn. metr.;
minuto, L. 800 tonn. metr.;
con umidità oltre il 38 % e sino al 50 %:
pezzatura, L. 800 tonn. metr.;
minuto, L. 600 tonn. metr.

I suddetti prezzi si intendono per merce caricata su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera.

Per il trasporto delle ligniti con umidità superiore al 32 %, restano immutate le disposizioni impartite dalla Direzione generale dell'industria e delle miniere di questo Ministero.

Per pezzature speciali richieste dal compratore sono ammesse le seguenti maggiorazioni sui prezzi delle ligniti xiloidi in pezzatura normale:

L. 150 tonn. metr. per le forniture di pezzatura superiore a 40 mm.;

L. 250 tonn. metr. per le forniture di pezzatura superiore a 100 mm.

L'attribuzione nella categoria 1ª di miniere non comprese nei bacini indicati sarà fatta dalla Direzione generale dell'industria e delle miniere di questo Ministero, su richiesta della ditta interessata, in relazione ai risultati delle analisi sulle caratteristiche dei prodotti.

In ogni caso non saranno incluse nella categoria 1ª ligniti che, per la classifica fino al 32 %, abbiano sostanze inerti (umidità più ceneri) in misura superiore al 50 %.

e) *Mattonelle di ligniti*: con 5000 calorie per merce su vagone o automezzo miniera, L. 2200 alla tonn.

2. Per le vendite al consumo a mezzo dei commercianti, i Comitati provinciali dei prezzi fisseranno i prezzi tenendo presente le disposizioni precedentemente impartite. Il compenso per il grossista non dovrà superare L. 50 alla tonn. per le ligniti e L. 60 alla tonn. per il carbone.

Detto compenso è unico, cosicchè qualora più ditte svolgano tale funzione per la stessa merce, il compenso unico deve essere ripartito fra di loro con assoluto divieto di far gravare sul consumatore un onere maggiore di quello previsto, anche se avvengano vari passaggi di merce fra grossisti.

3. Il compenso per il commerciante al minuto sarà determinato dai Comitati provinciali dei prezzi e comunicato per conoscenza a questo Ministero.

PREZZO DEL GAS

In dipendenza del maggiore onere per il prezzo del carbone, che dovrà essere accertato in stretta relazione con le consegne a nuovo prezzo, i Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a consentire la revisione dei prezzi del gas e dei sottoprodotti superando, se necessario, il limite stabilito nel paragrafo 7) della circolare n. 2/376 del 14 aprile c. a. del Comitato interministeriale dei prezzi.

(1369)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga dell'amministrazione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina.

Con decreto Ministeriale in data 20 agosto 1945, il rag. Villani Alfredo è stato confermato nella carica di commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina, per la durata di altri sei mesi, e cioè fino al 5 gennaio 1946.

(1287)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% n 10437 (1949) serie *A*, di L. 355.000 capitale nominale, intestato a Buffardi Giovanni fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Paparo Assunta fu Francesco ved. Buffardi, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(605)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5%: n. 10634 (1949) serie *A*, di L. 1000 capitale nominale; n. 163 (1950) serie 24ª, di L. 30.000; n. 562 (1949) serie *M*, di L. 500; n. 186 (1950) serie 22ª, di L. 40.000; n. 138 (1950) serie 32ª, di L. 20.000, tutti intestati a Li Greci Concettina di Guglielmo, moglie di Fatuzzo Giuseppe fu Antonio, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Siracusa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(606)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Rubino Corrado fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9754 — Data: 29 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quetanza esattoriale — Capitale: L. 4100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9414 — Data: 20 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120-10896 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lauciello Biase fu Vito — Titoli del Debito pubblico: quetanza esattoriale — Capitale: L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Amatista Luigi di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 45,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Campo Domenico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 462.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2033 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Paradiso Giuseppe fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 10,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 682 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Saorra Ermelinda fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 767 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Saverio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 133.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 230 — Data: 20 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Ievolella Domenico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 80,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 25 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Ragusa — Intestazione: Cavalieri Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 8600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 195 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 123.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 23.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 90.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 198 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 15.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 199 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 4 — Capitale: L. 38.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia — Intestazione: Rocchini Silvio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro 4 % — Capitale: L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1344)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola «Maria SS.ma del Mazzaro» di Mazzarino (Caltanissetta) in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il 30 luglio 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola «Maria Santissima del Mazzaro» di Mazzarino (Caltanissetta), il signor Giovanni Salvatore Bartolotta è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(1370)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 30 agosto 1945 - N. 183

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	98,25
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	95,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,40
Id. 5 % 1936	»	96,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,10

Media dei titoli del 31 agosto 1945 - N. 184

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	98,50
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	95,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,75
Id. 5 % 1936	»	96,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,10

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Nomina delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduti i due precedenti decreti in data 9 febbraio 1943, n. 5209, con i quali venne approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1940, e vennero designate le vincitrici del concorso medesimo;

Visto il successivo decreto in data 22 novembre 1943, numero 35998;

Veduto il risultato delle interpellanze fatte ai sensi dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso ai posti vacanti nella Provincia al 30 novembre 1940 sono designate per la nomina a titolari delle condotte ostetriche per le sedi di ciascuna indicate:

Martini Maria, condotta ostetrica di Dronero;
Arduino Maria, condotta ostetrica di Bagnolo Piemonte;
Tarditi Maria, condotta ostetrica di Casalgrasso;
Ballesio Anna, condotta ostetrica di Niella Tanaro;
Moia Margherita, condotta ostetrica di Cossano Belbo.

Cuneo, addì 4 agosto 1945

Il prefetto: VERZONE

(1362)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.